

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DON BOSCO RIVOLI

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FINALITÀ

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica DON BOSCO RIVOLI".

Art.2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ASD Don BOSCO RIVOLI è libera ed apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere la pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e le attività didattiche e ricreative a queste connesse.

Attraverso l'esperienza del gioco e dello sport l'Associazione vuol far vivere momenti di educazione, di maturazione e di impegno secondo la cultura Salesiana cui si ispira.

Nel contesto del suo progetto l'Associazione ASD Don Bosco Rivoli si propone di:

- promuovere il volontariato nel servizio educativo sportivo;
- rendere più efficace nel mondo giovanile e sociale il valore educativo dello sport;
- curare la professionalità e lo stile educativo delle persone coinvolte nell'Associazione;
- stimolare e favorire la spiritualità giovanile, in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco;
- coinvolgere, per il loro ruolo di primi educatori dei propri figli, i genitori dei minori, in una logica di educazione integrata nella quale sono coinvolti e corresponsabili insieme ad allenatori, animatori e salesiani.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.

L'Associazione, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone di perseguire:

- a) la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva;
- b) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
- c) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche in ottemperanza ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei Soci;
- d) la gestione tecnica ed amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.

L'attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.

L'ASD Don Bosco Rivoli è parte integrante dell'Oratorio Salesiano Don Bosco di Rivoli, inserisce le sue iniziative ed attività all'interno della programmazione dell'oratorio, partecipa alla vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni ed è corresponsabile, alla pari di ogni altro gruppo, all'interno della vita dell'oratorio.

Art.3 - Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- f) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
- g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino all'interno dei suoi fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza da Enti terzi.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Requisiti dei soci

L'Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa.

Sono soci dell'**ASD Don Bosco Rivoli** tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, e accettando il presente statuto, richiedono la tessera dell'associazione e versano, ove prevista, la quota associativa.

I Soci ammessi vengono iscritti nel "Libro dei Soci".

I soci possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: atleti, allenatori, dirigenti, sostenitori.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Tutti i soci maggiorenni atleti, allenatori, dirigenti, sostenitori, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio viene meno, alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle eventuali somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

Si intende automaticamente rinnovata, a meno di specifica disdetta da parte degli interessati o del Presidente, la qualifica di socio per tutti i membri del CD, degli allenatori e dei dirigenti, per i quali non è previsto il versamento della quota associativa.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Quanti desiderano divenire soci dell'Associazione devono presentare apposita domanda, attraverso il modulo di iscrizione, al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Se la domanda viene accolta, la quota o contributo associativo versati non sono mai rivalutabili o rimborsabili; inoltre la quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per espulsione, qualora il comportamento del socio sia in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo e rispettando gli impegni assunti con il suo tesseramento per Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art. 8 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci ed ogni socio avente diritto ha un voto; Il voto è espresso per alzata di mano. I soci aventi diritto possono partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea può essere "ordinaria" o "straordinaria".

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta, compresa l'approvazione del programma di attività associative dell'anno.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata se ne fa domanda motivata almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Art. 10 - Deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a due.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati aventi diritto, in prima convocazione, e al 20% in seconda convocazione.

La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che gestisce tutta l'attività associativa. È composto da: presidente, vicepresidente, ed un numero di consiglieri non inferiore a 5.

Il Presidente e i consiglieri sono eletti per votazione dai soci aventi diritto;

Il Vice presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Durante le riunioni del Consiglio Direttivo le votazioni sono eseguite mediante alzata di mano.

Le delibere assunte devono risultare dai verbali delle sedute sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere, anche fra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati dei soggetti esterni, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite dal Consiglio stesso con possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo SENZA diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente.

In tale occasione, sarà presentato un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio Direttivo, in relazione al fabbisogno finanziario delle attività associative, delibera l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse e maggiori attività associative a cui parteciperanno i soci stessi.

L'importo deliberato delle quote è sottoposto ad approvazione e ratifica dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha l'incarico di rappresentare l'Associazione, presiede il Consiglio, e coordina l'attività associativa. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 13 - Entrate dell' Associazione

Le entrate dell'ASD Don Bosco Rivoli, sono rappresentate:

- a) dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive";
- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- c) da sottoscrizioni, donazioni, sponsorizzazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 15 - Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di Legge.

Una o più specifiche convenzioni redatte e sottoscritte dalle parti regolano la gestione delle strutture e delle attrezzature sportive di proprietà dell'Oratorio Salesiano, o di altri Enti proprietari, stabilendone modalità e costi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 16 - Sede dell'Associazione

L'ASD Don Bosco Rivoli, ha sede in Cascine Vica-Rivoli in Via Stupinigi 7. E' facoltà esclusiva dell'Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l'ubicazione.

Art. 17 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 agosto 2051, ma potrà essere prorogata dall'Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l'impossibilità di perseguire le finalità di cui all'art.3 o le attività di cui all'art. 4.

Art. 18 - Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1 settembre e al 31 agosto di ogni anno.

Art. 19 - Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- a) libro dei soci;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- d) libro di Cassa.

Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario e dal Tesoriere.

Art.20 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa.

Art.21 - Clausola arbitrale

Le controversie che insorgessero, eventualmente, fra i soci, ad eccezione unicamente di quelle per legge non compromettibili, saranno deferite ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo fra le parti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, su istanza anche di una sola delle parti.

Art 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia e nel Regolamento dell'Associazione che ogni socio è tenuto a conoscere e rispettare.